

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA

L'anno 2019, addì 08 del mese di Ottobre, alle ore 16,00, in Potenza nei locali dell'Ordine degli Avvocati nel Palazzo di Giustizia di Potenza, si sono riuniti i Signori Avvocati:

NAPOLITANO Maurizio

Presidente

LAPOLLA Pierluigi

Consigliere Segretario f.f.

BINETTI Guglielmo

BONITO OLIVA Francesco

FOIRE Stefania

GALGANO Marilena

GIULIANI Eduardo

PETRUCCI Ameriga

POTENZA Francesco

SATRIANI Loredana

Si passa alla discussione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1) Iscrizioni, cancellazioni e sospensioni Albo Avvocati e Registro Praticanti;
- 2) Ammissioni gratuito patrocinio;
- 3) Pareri su onorari;
- 4) Permanenze difesa d'ufficio;
- 5) Rinnovo gara d'appalto pulizie;
- 6) Comunicazioni del Presidente;
- 7) Varie ed eventuali.

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ALBO AVVOCATI E REGISTRO PRATICANTI

Il Consiglio, viste le domande seguenti intese ad ottenere l'iscrizione accanto al nominativo specificata, esaminati i documenti prodotti, constatata l'esistenza del diritto, dopo ampia e concorde discussione, delibera le seguenti iscrizioni:

Dott. Luigi Distefano	Albo Avvocati
Dott. Silvia Sacco	Albo Avvocati
Dott. Mariangela Pescuma	Registro Praticanti Avvocati
Dott. Alessandra Pace	Registro Praticanti Avvocati
Dott. Marco Bellezza	Registro Praticanti Avvocati
Dott. Luca Bochicchio	Registro Praticanti Avvocati

Il Consiglio, viste le richieste dei Dott. Ausilia Angela Romano, Chiara Colapietro, Marirosa Roselli e Gerardo Strammiello; visti i fascicoli personali ed i libretti della pratica degli interessati; delibera di rilasciare agli stessi il richiesto certificato di compiuta pratica.

Il Consiglio, vista l'istanza con cui l'Avv. Matteo Stigliani chiede volersi disporre la cancellazione dall'Albo degli Avvocati; visto il fascicolo dell'interessato; delibera di cancellare lo stesso dall'Albo come richiesto.

Il Consiglio, vista l'istanza con cui l'Avv. Michele Romano chiede volersi disporre la cancellazione dall'Albo degli Avvocati; visto il fascicolo dell'interessato; delibera di cancellare lo stesso dall'Albo come richiesto.

AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, lette le istanze di cui all'elenco che segue, con cui sono state richieste n. 34 ammissioni al patrocinio a spese dello Stato;

esaminata la documentazione allegata alle domande e verificata la sussistenza dei requisiti d'ammissibilità; udita la relazione dei Relatori; delibera l'ammissione in via

anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. 115 del 30.05.2002 di dette istanze.

– <i>omissis</i> –	Corte d'Appello di Potenza
– <i>omissis</i> –	Corte d'Appello di Potenza
– <i>omissis</i> –	Tribunale di Potenza
– <i>omissis</i> –	Tribunale di Potenza
– <i>omissis</i> –	Tribunale di Potenza
– <i>omissis</i> –	Tribunale di Potenza
– <i>omissis</i> –	Tribunale di Potenza
– <i>omissis</i> –	Tribunale di Potenza
– <i>omissis</i> –	Corte d'Appello di Potenza
– <i>omissis</i> –	Tribunale di Potenza
– <i>omissis</i> –	Corte di Cassazione
– <i>omissis</i> –	Tribunale di Potenza

DISCIPLINA

Nota prot. 6318 del 25.09.2019.

Il Consiglio letto l'esposto disciplinare in oggetto, a firma del Sig. – *omissis* – nei confronti dell'Avv. – *omissis* –, delibera di trasmettere gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina per quanto di sua competenza.

Permanenza Elenco Difensori di Ufficio

Il Consiglio,

considerato che la permanenza nelle liste dei difensori d'ufficio è subordinata all'esercizio continuativo di attività nel settore penale che deve essere comprovato dalla partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali), escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento

nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento; la partecipazione a ciascuna udienza è comprovata mediante **autocertificazione** ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000;

considerato che, il richiedente deve inoltre attestare di essere **in regola con l'obbligo formativo** di cui all'art. 11 legge 247/2012 (mediante allegazione di **autocertificazione** ai sensi degli artt. 46, 47 DPR 445/2000);

viste le domande di permanenza pervenute, a mezzo piattaforma del CNF,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole circa la permanenza dei requisiti in capo ai Colleghi Avv.ti Silvano Sabia e Rosanna Agatiello.

PARERI SUGLI ONORARI

Il Consiglio, esaminate le domande sotto elencate, sentiti i relatori, visti i fascicoli di ciascun affare, esprime i pareri di cui appresso:

Professionista richiedente

Avv. – *omissis* -

Parti interessate

– *omissis* -

Parere Onorario

€ – *omissis* -

RINNOVO GARA D'APPALTO SERVIZIO DI PULIZIE

Il Consiglio delibera di indire la gara di appalto per il rinnovo del servizio di pulizie ed a tal uopo conferisce mandato all'Avv. Maurizio Napolitano, all'Avv. Marilena Galgano ed all'Avv. Francesco Potenza al fine di predisporre tutto quanto necessario ai fini dell'indizione della gara.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Nota prot. 6319 del 25.09.2019 a firma del Sig. – omissis -.

Il Consiglio letta la nota in oggetto delibera di non provvedere al riguardo e di assumerla agli atti.

Richiesta parere sig.ra Avv. – omissis - prot. 6250 del 20.09.2019.

Il Consiglio, vista l’istanza relativa ad una incompatibilità dell’esercizio dell’impresa agricola con l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati, fa proprio l’orientamento espresso dal Consiglio Nazionale Forense nel parere n. 92 del 25 settembre 2013 secondo il quale *“l’incertezza interpretativa ha ragione d’essere solo con riferimento al piccolo imprenditore agricolo: è evidente che, qualora si tratti di un titolare di una consistente impresa organizzata, o ancora con attività estesa all’industria e al commercio nel settore agroalimentare, questi deve essere considerato un “esercente il commercio” nel senso più pieno di cui all’art.18 della Legge Professionale Forense e l’iscrizione nell’Albo incompatibile con l’attività svolta.”*

Di contro, non rientra tra quelle incompatibili la figura del piccolo imprenditore agricolo: tale è per il codice civile (art. 2083) e la giurisprudenza colui che, per mezzo del lavoro proprio o di quello dei propri congiunti, coltiva il fondo di sua proprietà, eventualmente cedendo i frutti a terzi.

Manca, dunque, al piccolo imprenditore agricolo quel quid pluris, rappresentato, ad esempio, da una organizzazione aziendale molto articolata, o dallo smercio di prodotti chiaramente eccidenti quelli prodotti dal fondo, o, anche, da una rilevante trasformazione del prodotto naturale, da cui si possa arguire che il carattere predominante dell’attività intrapresa è l’esercizio del commercio, anziché il mero sfruttamento (più o meno redditizio) delle risorse terriere.

Si consideri che i caratteri sopra indicati sono, del resto, quelli che garantiscono al piccolo imprenditore la non assoggettabilità alle norme in materia di fallimento,

secondo la previsione dell'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come modificato con d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (il profilo della soggezione, o meno, al fallimento rimanendo peraltro un corollario e non un criterio distintivo univoco).

La condizione di piccolo imprenditore agricolo non è quindi d'ostacolo al contemporaneo esercizio della professione forense, purché l'interessato si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza: vale a dire, finché l'attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, di tal ché sia messa a repentaglio l'indipendenza dell'avvocato (che è bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell'ordinamento forense), per il suo entrare nelle dinamiche della concorrenza tra imprenditori commerciali.

Resta, naturalmente, nei compiti e nei poteri del Consiglio dell'Ordine competente, svolta l'istruttoria del caso, giungere ad una determinazione sulla compatibilità dell'iscrizione nel singolo caso”.

Si comunichi.

VARIE ED EVENTUALI

AGGIORNAMENTO ELENCHI GRATUITO PATROCINIO

Il Consiglio, viste le domande seguenti intese ad ottenere l'**iscrizione** accanto al nominativo specificato, esaminati i documenti prodotti, constatata l'esistenza del diritto, dopo ampia e concorde discussione, delibera le seguenti iscrizioni sotto la data odierna:

<u>Nome e Cognome</u>	<u>Elenchi Gratuito Patrocinio</u>
------------------------------	---

Avv. Pio Belmonte	materia civile e penale
-------------------	-------------------------

Avv. Domenico Sannella	materia civile
------------------------	----------------

Avv. Pierluigi Vitucci	materia civile
------------------------	----------------

Legge 21.01.1994 n. 53, facoltà agli Avvocati, a norma dell'art. 83 c.p.c., di espletare le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Il Consiglio,

Letta l'istanza del 02 Ottobre 2019 dell'Avv. Giuseppina CATALDO, asseverata al prot. n. 6473, con la quale il soprarichiamato Avvocato, iscritto a questo Albo chiede, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, con la quale è stata concessa facoltà agli Avvocati, a norma dell'art. 83 c.p.c., di espletare le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Verificato che l'Avv. Giuseppina CATALDO, come sopra detto, è iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dal 24.09.2004.

Che, allo stato, non sussistono condizioni di denegare la richiesta autorizzazione.

Verificato che lo stesso ha allegato alla domanda il registro cronologico.

Che l'istante ha chiesto autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 della sopra richiamata legge, ad effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale, nonché di procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante consegna a mani del destinatario, ove la parte a cui effettuare la notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo degli Avvocati del notificante; tanto premesso, delibera di autorizzare l'Avv. Giuseppina CATALDO, nata a Melfi il 04.02.1978 ed iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dal 24.02.2004, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, ad eseguire le notificazioni di atti in materia civile ed amministrativa, ai sensi dell'art. 1 della predetta legge con la possibilità di effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale ai sensi dell'art. 2, nonché, ai sensi dell'art. 4, ove munito di mandato, a

procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, mediante consegna a mani del destinatario ove il destinatario della notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo del notificante (ed in quest'ultimo caso, ai sensi del comma 2 dell'art. 4, l'atto da notificare dovrà essere preventivamente vidimato e datato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, nel cui Albo devono risultare iscritti entrambi gli Avvocati).

Accreditamento corsi.

Il Consiglio delibera di accreditare, senza utilizzo del logo e senza oneri a carico dell'Ordine, l'evento “La dignità umana nella Costituzione Italiana” organizzato dall'AIGA, previsto a Potenza il 22 Ottobre 2019, con riconoscimento di n. 3 crediti formativi.

Esoneri.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. – *omissis* - del 02 ottobre 2019 Prot. 6.465, diretta ad ottenere l'esonero dell'attività formativa; verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 15 del Regolamento per la Formazione Continua approvato dal CNF il 16 luglio 2014, delibera di esonerare la stessa dal maturare n. 10 crediti formativi nell'anno 2019.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. – *omissis* - del 30 settembre 2019 Prot. 6437, diretta ad ottenere l'esonero dell'attività formativa; verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 15 del Regolamento per la Formazione Continua approvato dal CNF il 16 luglio 2014, delibera di esonerare la stessa dal maturare n. 15 crediti formativi nell'anno 2019.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. – *omissis* - del 27 settembre 2019 Prot. 6389, diretta ad ottenere l'esonero dell'attività formativa; verificata la sussistenza dei

presupposti previsti dall'art. 15 del Regolamento per la Formazione Continua approvato dal CNF il 16 luglio 2014, delibera di esonerare la stessa dal maturare n. 10 crediti formativi nell'anno 2019.

Riconoscimento crediti.

Il Consiglio, vista la documentazione presentata dall'Avv. Maria De Franchi del 16 settembre 2019 Prot. 6.045, delibera di riconoscere n. 12 crediti formativi per l'anno 2019.

Il Consiglio, vista la documentazione presentata dall'Avv. Egle Lepore del 24 giugno 2019 Prot. 4.927, delibera di riconoscere n. 4 crediti formativi per l'anno 2018.

Il Consiglio, vista la documentazione presentata dall'Avv. Antonella Gioia del 24 settembre 2019 Prot. 6.292, delibera di riconoscere n. 12 crediti formativi per l'anno 2017 e n. 12 crediti formativi per l'anno 2018.

Istanze di rimborso.

Si allontanano gli Avv.ti Maurizio Napolitano e Pierluigi Lapolla, assume la presidenza l'Avv. Eduardo Giuliani.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Maurizio Napolitano del 04.10.2019 Prot. 6.511 diretta ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per aver partecipato all'incontro dell'OCF tenutosi a Roma il 19.09.2019, vista la documentazione allegata, delibera di accoglierla e riconoscere all'istante la somma di € 230,90 autorizzandone il pagamento.

Il Consiglio, vista l'istanza degli Avv.ti Maurizio Napolitano e Pierluigi Lapolla del 07.10.2019 Prot. 6.521 diretta ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per aver partecipato all'incontro del CNF tenutosi a Roma il 02.10.2019, vista

la documentazione allegata, delibera di accoglierla e riconoscere all'Avv. Maurizio Napolitano la somma di € 162,50 ed all'Avv. Pierluigi Lapolla la somma di € 315,88 autorizzandone il pagamento.

Acquisto scatole per archivio da parte dell'Organismo di Mediazione.

Il Consiglio, visto il preventivo della ditta Pisani Distribuzione S.r.l., per l'acquisto di n. 30 scatole per archivio, autorizza l'Organismo di mediazione ad effettuare l'acquisto.

Alle ore 17.30, non essendovi altro da deliberare, il verbale che precede, costituito da numero dieci cartelle, letto ed approvato, viene chiuso e la seduta sciolta.

Il Presidente

Il Segretario